



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Funzione pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar**

***Semplificazione amministrativa nella FASE 2***  
***I compiti dei SUAP della Calabria***

**Le semplificazioni e liberalizzazioni nel decreto rilancio.  
La gestione della conferenza dei servizi nel portale  
CalabriaSUAP**

**a cura di Caterina Errigo**

**28 maggio 2020**

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera b) del comma 1 dell'articolo 264 \* riduce il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 21-octies l. 241/90), **adottati in relazione all'emergenza Covid-19**, da 18 a 3 mesi, in deroga all'articolo 21-nonies della stessa 241/90*

Il termine decorre dalla data di adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio-assenso.

È possibile annullare d'ufficio l'atto illegittimo se adottato sulla base di false dichiarazioni, anche oltre il termine dei tre mesi

*\*La lettera a) del comma 1, riguarda l'utilizzo esteso dell'autocertificazione per l'erogazione di benefici economici, mentre la lettera d) dispone che la eventuale revoca dei provvedimenti possa avvenire solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico*

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera c) del comma 1 dell'articolo 264 riduce, per le attività avviate con SCIA, **sempre in relazione all'emergenza Covid-19**, da 18 a 3 mesi, il termine a disposizione delle PA per vietare la prosecuzione dell'attività, sussistendone le ragioni di interesse pubblico di cui all'articolo 21-nonies della legge 241/90 (comma 4, art. 19, L. 241/90)*

*Il termine dei tre mesi decorre dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la verifica nel merito dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA.*

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera e) del comma 1 dell'articolo 264* interviene sugli articoli della 241 che disciplinano la formazione del silenzio assenso:

- **17-bis, comma 2** (silenzio assenso tra PA e tra PA e gestori di beni o servizi pubblici)
- **14-bis, c. 4 e 5** (silenzio assenso nella conferenza dei servizi semplificata/asincrona)
- **14-ter, comma 7** (silenzio assenso nella conferenza dei servizi simultanea/sincrona)

disponendo che il termine entro cui deve essere adottato il provvedimento conclusivo - nel caso di cui si sia formato il silenzio-assenso per l'acquisizione dei pareri – sia di 30 giorni

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera f), del comma 1 dell'articolo 264, prevede che gli interventi, anche edilizi, necessari per ottemperare alle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sono comunque ammessi*

- nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e dei beni culturali e del paesaggio
- *(anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi)*

Gli interventi, se non rientrano tra quelli di edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001), possono essere realizzati:

- presentando una CILA edilizia, con allegata una dichiarazione del titolare che le opere sono necessarie per l'ottemperanza delle misure di sicurezza previste per fronteggiare il Covid-19
- senza richiedere permessi, pareri o altro (con esclusione dei titoli abilitativi della parte II del Dlgs 42/2004 [beni culturali] che devono essere richiesti, se previsti)
- se l'interessato intende richiedere i pareri necessari, può indicarlo e, di conseguenza, verranno richiesti

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*lettera f), comma 1, articolo 264 (continua)*

È prevista la possibilità di mantenere queste opere edilizie «di emergenza» fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui si vogliano mantenere tali opere, anche oltre il termine previsto dal decreto:

- va fatta richiesta, entro il 31 dicembre 2020, al Comune;
- il Comune deve adottare un atto espresso, *previo accertamento della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente*, entro 60 giorni dalla domanda;
- le opere così autorizzate sono esonerate dal contributo di costruzione eventualmente previsto;
- per l'acquisizione delle autorizzazioni e atti di assenso, se richiesti, viene indetta una conferenza dei servizi semplificata.

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera a) del comma 2 dell'articolo 264, introduce delle disposizioni per rafforzare il divieto di chiedere documenti già in possesso di altre PA (art. 18, L. 241/90 e DPR 445/2000):*

- obbligo per le amministrazioni procedenti di effettuare i controlli - anche a campione, in relazione al rischio ed all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio – sulla veridicità delle autocertificazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici (sostituzione del comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000);
- revoca degli eventuali benefici già erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni dall'adozione dell'atto di decadenza (aggiunto il comma 1-bis all'art. 75 del DPR 445/2000);
- aumento della sanzione penale prevista dal codice penale da un terzo alla metà (aggiunta al comma 1 dell'art. 76 del DPR 445/2000)

# La liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive del decreto rilancio (articolo 264 del D.L. 34/2020)

*La lettera d) del comma 2 dell'articolo 264, ribadisce che nell'ambito dell'attività di controllo e verifica le PA non possono richiedere al privato la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.*

*È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.*

*Le disposizioni dell'articolo 264 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni delle PA da garantire a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione*



# **La gestione della conferenza dei servizi nel portale CalabriaSUAP**

# La nuova disciplina della conferenza dei servizi

## La nuova disciplina della Conferenza dei servizi, contenuta negli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, prevede 3 tipologie di Conferenza:

### Tipologie di conferenza di servizi:

### Quando è indetta...

#### DECISORIA

Forma semplificata  
e asincrona

Forma simultanea  
e sincrona



**Obbligatoria:** quando occorre acquisire almeno 2 pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi

#### PRELIMINARE



**Facoltativa:** corredata da uno studio di fattibilità, per verificare, **prima della presentazione del progetto, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso** con riferimento a progetti di particolare complessità ed insediamenti produttivi di beni e servizi, oppure per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse generale

#### ISTRUTTORIA



**Facoltativa:** quando ritenga opportuno effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti** nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati

# La nuova disciplina della conferenza dei servizi

## Conferenza semplificata asincrona



1. Deve essere indetta entro 5 giorni da avvio procedimento o ricevimento domanda, indicando l'oggetto della determinazione da assumere
2. Deve essere indicato il termine massimo di 15 giorni in cui le Amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni
3. Deve essere indicato il termine perentorio (non superiore a 45 gg. o 90 gg.) entro cui le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, formulate in termini di assenso o di dissenso (indicando in tal caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso). La mancata comunicazione della determinazione (o una determinazione non formulata nei termini corretti) equivale ad assenso senza condizioni
4. Deve essere indicata la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona da tenersi entro 10 gg. dal termine di cui al punto precedente
5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento positivo o negativo sulla base delle determinazioni ricevute
6. Nei casi in cui le determinazioni ricevute non consentano l'adozione del provvedimento viene svolta la seduta di conferenza dei servizi in modalità sincrona nella data di cui al punto 4.
7. Nei casi di particolare complessità, o su richiesta di una delle Amministrazioni o del privato, si può procedere direttamente alla convocazione della conferenza in modalità sincrona entro 45 gg dalla data di indizione

# La nuova disciplina della conferenza dei servizi

## Conferenza simultanea sincrona



1. La seduta di conferenza simultanea si svolge con la partecipazione contestuale delle Amministrazioni coinvolte, anche in modalità telematica
2. I lavori si concludono entro 45 gg. (oppure entro 90 gg)
3. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa
4. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al punto 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni non partecipanti o che non abbiano espresso la propria posizione, o abbiano espresso un dissenso non motivato.
5. In caso di approvazione unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati entro 10 giorni dalla comunicazione.
6. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza

# Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP

Se l'operatore SUAP deve acquisire almeno due pareri di Enti diversi (indicati nella sezione *Endoprocedimenti*), il sistema produce un *alert*, nella sezione *Verifiche* per rammentare l'obbligo previsto dalla normativa

L'operatore può così valutare se convocare la CdS

Dati Generali | Anagrafica e Notizie REA | Ubicazioni | Endoprocedimenti | Modulistica | Documenti allegati

Verifiche | Ricevuta pratica | Conferenza servizi | Soggetti Collegati | Procure | Comunicazioni | Backup

Storico | Req. Soggettivi | Req. Oggettivi | Elenco documenti | Promemoria | Prestampati | Funzioni admin

**Verifiche:**  
La scheda Verifiche consente la trasmissione della pratica agli uffici degli Enti Terzi per le verifiche di competenza. La scheda propone un elenco degli uffici degli Enti Terzi associati a ciascun endoprocedimento, tenendo traccia delle richieste inviate e delle risposte ricevute dagli Enti stessi.

**Prima di inviare le verifiche ad un Ente terzo occorre che il SUAP verifichi, puntualmente, se nella sezione "Modulistica" e nella sezione "Documenti del richiedente" siano presenti i moduli e/o i documenti relativi al procedimento di competenza del medesimo Ente (indipendentemente se nel menù 1/2 il sistema propone di default tutti gli Enti). Nel caso non siano presenti, Il SUAP NON deve inviare la verifica a quell'Ente**

Controllo dati verifiche

Non sono stati rilevati errori: è possibile procedere con le verifiche.

Richiesta verifiche collegate alla pratica numero 436

**E' necessario indire una CDS (è possibile utilizzare il link sottostante)**

Convoca CDS

Motivo mancata convocazione CDS

250 caratteri rimanenti

Oppure, se ritiene non sia il caso, deve inserire la motivazione (visibile solo al SUAP) e procedere con l'invio normale delle verifiche per il coinvolgimento degli Enti terzi

# Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP

Se l'operatore opta per l'indizione della conferenza dei servizi, nella sezione apposita può scegliere la tipologia di conferenza da realizzare

Convoca nuova seduta

data\*  luogo

file convocazione\*

tipo CDS\*

- ✓ --Seleziona--
- simultanea sincrona
- semplificata asincrona
- preliminare
- istruttoria

Enti e soggetti invitati alla conferenza di servizi relativi all'endoprocedimento

SELEZIONA	ENTE COMPETENTE - ENDOPROCEDIMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	--Seleziona-- EP0019-Verifica requisiti morali
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio commercio - ( EP0023-Verifica requisiti professionali
<input checked="" type="checkbox"/>	ASP I a - Dipartimento c EP0236-Notifica ai fini della registrazione Sanitaria - Dip. Prevenzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio sportello unico - EP0372-Verifiche attività generiche comunali
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio tecnico - EP1782-Verifiche connesse all'agibilità e conformità edilizio-urbanistica

Invia una comunicazione ai seguenti soggetti

Richiedente | AZIENDA

Invita altri enti non collegati agli endoprocedimenti

Visualizza altri enti

# Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP

Se l'operatore opta per la convocazione della conferenza dei servizi sincrona in videoconferenza\*, nella sezione apposita deve prenotare la sala virtuale per lo svolgimento della riunione e successivamente può procedere alla convocazione inserendo i dati richiesti.

1

Dati Generali | Anagrafica e Notizie REA | Ubicazione | Endoprocedimenti | Modulistica  
Documenti allegati | Verifiche | Ricevuta pratica | Conferenza servizi | Soggetti Collegati | Procure  
Comunicazioni | Backup | Storico | Req. Soggettivi | Req. Oggettivi | Elenco documenti | Promemoria  
Prestampati | Funzioni admin

#### Conferenza servizi:

La scheda Conferenza di servizi consente la convocazione e lo svolgimento delle sedute della conferenza. Con l'invio della convocazione, il sistema inoltra in automatico, a ciascun Ente selezionato dall'operatore di sportello, una notifica, utilizzando la PEC del SUAP o, in alternativa, l'indirizzo email del SUAP.

Richiesta di prenotazione di una videoconferenza

La richiesta deve essere attivata solo in caso di conferenza sincrona

data e ora\*  durata\*  indirizzo email\*

oggetto comunicazione\*

con registrazione  senza registrazione

richiedi videoconferenza

2

data\*  luogo   
file convocazione\*   tipo CDS\*

Enti e soggetti invitati alla conferenza di servizi relativa alla pratica numero 41

SELEZIONA	ENTE COMPETENTE - ENDOPROCEDIMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio tecnico - Acquaro <input type="text" value="EP0230-Atto di concessione demaniale - comunale"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio prevenzione incendi - VV <input type="text" value="EP1435-Prevenzione incendi - Dichiarazione di scurezza"/>
<input type="checkbox"/>	--Selezione-- <input type="text" value="EP1406-Invio ep VIA"/>

Invia una comunicazione ai seguenti soggetti

Richiedente |

Invita altri enti non collegati agli endoprocedimenti

Visualizza altri enti

\*per la videoconferenza è necessario essere dotati, oltre che di collegamento internet, di una webcam e di un microfono.